

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PAT - Piano di Assetto del Territorio

Articoli 13 e 14 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Variante di adeguamento alla LR 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo

VInCA - Procedura di Valutazione di Incidenza

PROGETTAZIONE

Paolo Furlanetto
Matteo Gobbo
con
Alessia Rosin

SINDACO

Stefano Soldan

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Giuseppe Negri

SERVIZIO URBANISTICA

Natale Grotto
Roberto Favero

SEGRETARIO

Rosario Cammilleri

marzo 2020



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ALLEGATO “E” alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

Il sottoscritto dott. pianif. MATTEO GOBBO, nato Treviso il 03.06.1980 e residente in via Spartaco 7/3 nel Comune di Spinea, prov. di Venezia, c.a.p. 30038, tel. e fax 0422/421710, email gobbo@treviplan.it, PEC matteo.gobbo@archiworldpec.it, in qualità di Valutatore della “Variante al PAT del Comune di Pieve di Soligo (TV) ai sensi della LR 14/2017”,

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 al punto

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: “Relazione Tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza”.

Treviso, marzo 2020

IL DICHIARANTE

dott. pianif. Matteo Gobbo



Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto MATTEO GOBBO dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.


Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Treviso, marzo 2020

IL DICHIARANTE

dot. pianif. Matteo Gobbo



MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO con sede a Pieve di Soligo, Via Ettore Majorana, 186 - CAP 31053
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (*Data Protection Officer*) che La riguardano è il

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO con sede a Pieve di Soligo, Via Ettore Majorana, 186 - CAP 31053
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è:

edilizia@comunepievedisoligo.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate:

- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
- potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e diffusi attraverso _____ ai sensi del _____

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al *Titolare del trattamento o suo rappresentante* l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.


Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, ...).

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

Treviso, marzo 2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)



RELAZIONE TECNICA

allegata alla Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza

Rif. Allegato A – par. 2.2 – punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017

1. - PREMESSA

La presente relazione accompagna la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza applicata alla Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune Pieve di Soligo ai sensi della LR 14/2017.

La vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare la nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” (Allegato A) approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n° 1400 del 29 agosto 2017 costituiscono il riferimento normativo della presente relazione.

2. - CONTENUTI DEL PIANO

In sintesi, la presente Variante al PAT:

- a) verifica il valore della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) residua del PAT vigente con il limite quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito dalla Regione con la DGR n. 668 del 15/05/2018 e ne assume il valore più restrittivo;
- b) rettifica parzialmente gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) assunti con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 22.08.2017, e trasmessi successivamente alla Regione;
- c) verifica e conferma i dati trasmessi alla Regione e contenuti nella Scheda Informativa (superficie territoriale prevista residenziale/produttiva, superficie territoriale trasformata, aree dismesse);

L'art. 20, primo comma, della LR 14/2017 ha sostituito il parametro della Superficie Agricola Utilizzabile, che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, con quello della quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo.

In particolare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora prevede che il PAT:

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;

Di conseguenza nelle Norme Tecniche del PAT la disposizione che stabilisce in termini di SAU il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola deve essere sostituita con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della LR 14/2017. La modifica normativa deve essere preceduta dalla verifica della SAU trasformabile residua, in quanto la quantità assegnata non potrà superare il residuo effettivo della SAU a seguito dell'approvazione del PI e/o di sue Varianti (DGR 668/2019 punto 7).

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Pieve di Soligo stabilita dalla Regione con DGR n. 668 del 15/05/2018 è pari a 14,71 ettari.

Considerato che il provvedimento regionale stabilisce che tra il valore determinato dalla Regione Veneto (14,71 ettari) e quello della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) residua del PAT vigente (9,24 ettari) vale il più restrittivo, la Variante al PAT conferma il **valore massimo di 9,24 ettari di consumo di suolo**.

A livello cartografico la presente Variante al PAT prevede la predisposizione di una tavola contenente gli “ambiti di urbanizzazione consolidata” definiti ai sensi della LR 14/2017 che differiscono per contenuti e finalità dalle aree di urbanizzazione consolidata individuate nella TAV 4 - Carta della Trasformabilità del PAT. Infatti, l'art. 13, comma 9, della LR 14/2017 prevede che

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.


In sede di variante al PAT sono stati confermati e parzialmente rettificati gli ambiti di urbanizzazione consolidata precedentemente individuati e trasmessi alla Regione.

La DGR 668/2018 stabilisce altresì al punto 8 che i Comuni in sede di adeguamento alla deliberazione regionale provvederanno alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella “Scheda Informativa” così come indicato nell'Al. B “Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo”.

3. - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE CON RIFERIMENTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Il territorio comunale di Pieve di Soligo è interessato dalla presenza di un SITO NATURA 2000:

- SIC IT3240030 - “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”.



SIC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”

Il SIC IT3240030, localizzato alla longitudine E 12 42 19 e alla latitudine N 45 30 36, ha un'estensione pari a 4752 ettari e una lunghezza pari a 142 km. Questo ricade nella regione biogeografia continentale, estendendosi nei comuni di Vidor, Moriago del Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Follina, Miane, Pedebobba, Farra di Soligo, Crocetta del Montello, Susegana, Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Mareno di Piave, Cimadolmo, Maserada, Ormelle, Breda di Piave, Ponte di Piave e San Biagio di Callalta.

All'interno del SIC IT 3240030 “Grave del Piave – Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, ma all'esterno del territorio comunale di Pieve di Soligo, ricade la ZPS IT3240023 “Grave del Piave”.

L'area è inserita nella rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Codice sito:</i> | IT3240030 |
| <i>Denominazione:</i> | Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia |
| <i>Data di compilazione scheda:</i> | 07/2004 |
| <i>Data di aggiornamento:</i> | 02/2005 |
| <i>% di copertura:</i> | 100 - Valore di copertura in percentuale dell'habitat calcolato sulla superficie del singolo sito |

Superficie: 4752 ha
Appartenenza: Regione biogeografica continentale
Habitat: Il sito è caratterizzato da nove classi di habitat prevalentemente costituiti da corsi d'acqua (circa il 31%) e da praterie aride e steppe (circa il 24%), coprendo circa il 54% dello stesso, tra i quali si distinguono 6 tipi di classe principali.

| Tipi di habitat | % coperta |
|--|--------------|
| Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) | 31 |
| Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta | 5 |
| Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee | 10 |
| Praterie aride, Steppe | 24 |
| Praterie umide, Praterie di mesofite | 5 |
| Praterie migliorate | 10 |
| Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) | 5 |
| Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas) | 5 |
| Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali) | 5 |
| Copertura totale habitat | 100 % |

| CODICE HABITAT NATURA 2000 | DESCRIZIONE HABITAT | % COPERTURA | RAPPRESENTATIVITÀ | SUPERFICIE RILEVATA | GRADO DI CONSERVAZIONE | SUPERFICIE GLOBALE |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 3220 | Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea | 1% | buona | Tra 0% e 2% | buona | buona |
| 3260 | Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranuncullon Fluitantis e Callitricho-Batrachion | 2% | significativa | Tra 0% e 2% | Media o ridotta | significativo |
| (*)6210 | Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia) (*spendida fioritura di orchidee) | 30% | buona | Tra 0% e 2% | Media o ridotta | significativo |
| 6410 | Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>) | 1% | significativa | Tra 0% e 2% | Media o ridotta | significativo |
| 6430 | Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile | 4% | significativa | Tra 0% e 2% | Media o ridotta | Significativo |
| (*)91E0 | Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus</i> | 20% | buona | Tra 0% e 2% | buona | buona |

L'habitat (*)91E0 e (*)6210 sono prioritari. Questi sono presenti alla confluenza del fiume Soligo con il Fiume Piave. Si precisa che all'interno del territorio comunale di Pieve di Soligo non sono presenti habitat di alcun genere.

Il sito è inoltre caratterizzato dalla presenza di aree di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da vegetazione pioniera, da parti xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti riparali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Il tratto di fiume è inoltre soggetto a frequenti cambiamenti della sua portata.

La vulnerabilità del sito è data dai rischi derivanti dalla gestione dell'assetto idrogeologico, dalle coltivazioni e dalle cave abusive e discariche.

La Variante al PAT individua solamente gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) in conformità con le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente.

4. - VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI

La Variante al PAT individua gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) all'interno dei quali le trasformazioni non comportano il consumo di suolo di cui all'art. 4 della LR 14/2017, senza tuttavia modificare le previsioni già definite dallo strumento urbanistico vigente.

Con la presente Variante al PAT non vengono variate le tavole progettuali (ed in particolare la Tav. 4 Carta della Trasformabilità) che definiscono gli ambiti di potenziale trasformazione (aree di riqualificazione e riconversione, linee preferenziali di sviluppo, etc.).

La Variante al PAT inoltre riduce inoltre il valore massimo di consumo di suolo previsto dal PAT vigente, da 12,98 ettari a 9,24 ettari.

Per le motivazioni suddette valgono quindi le valutazioni riportate nello Studio per la Valutazione di Incidenza del PAT vigente e le prescrizioni di cui al parere motivato della Commissione VAS n. 63 del 03.08.2010.

5. - VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Dai contenuti dei capitoli precedenti si evince che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Pieve di Soligo derivanti dall'attuazione della Variante al PAT. La Variante stessa non modifica le previsioni definite dal PAT vigente dotato di Valutazione di Incidenza, rispetto alla quale si è espressa la Commissione Regionale VAS con Parere Motivato n. 63 del 03 agosto 2010.

Tutto ciò considerato, ai sensi e per gli effetti dell'allegato A e E, alla DGR 1400/2017, è possibile ritenere che, ai sensi dell'art. 6 c.3 della Direttiva 92/43/Cee, per l'istanza presentata, **NON** è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017, relativamente a **piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.**